



CITTA' DI CAPRI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI DI

POLIZIA MORTUARIA

E DEL CIMITERO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 27-03-2015

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.L.L.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, al DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, alla L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e alla L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254, L.R. 20/2006 e L.R. 2/2010 i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
- b) ai trasporti ed onoranze funebri;
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali ed impianti annessi;
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) alla cremazione;
- g) al servizio illuminazione elettrica votiva;
- h) ed ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Capri incluso il perimetro e ambito dell'area privata della Confraternita di "San Filippo Neri", che ha acquistato l'area dal Comune di Capri con atto n. 4 del 31/5/1889.

3. Nell'area della confraternita di "San Filippo Neri" vengono eseguite solo sepolture private riservate ai membri della confraternita stessa secondo un proprio Regolamento.

4. L'area privata della Confraternita di "San Filippo Neri" è soggetta a quanto previsto nel successivo art. 29.

5. La Confraternita di "San Filippo Neri" è tenuta a comunicare al gestore dei servizi cimiteriali l'elenco delle Ditte incaricate dalle stessa per manutenzioni ed operazioni varie connesse al mantenimento dell'area e/o all'espletamento di servizi per conto della stessa Confraternita.

5. Ogni intervento nell'area privata della Confraternita di "San Filippo Neri" è soggetto a quanto previsto dal capitolo "decoro" del presente Regolamento.

ART. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti secondo le forme previste dall'art. 113/bis del D.L. gsv. 267/2000.

ART. 3

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI FUNEBRI

1. Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia, esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della A.S.L.;
 - d) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e, laddove esistenti, di famiglie aventi titolo "indigenti";
 - e) l'uso della cella frigorifera comunale, salvo quanto diversamente prescritto dal presente regolamento;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo articolo (qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h) la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - i) è gratuito il trasporto di salme di "indigenti" ovvero di defunti di famiglie aventi titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali comunali. Tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o dall'obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico della salma) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari aventi titolo.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Servizio Trasporti e Onoranze Funebri per gli atti di competenza.
4. Tutti i servizi e le operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono definite attraverso una "griglia tariffaria cimiteriale" approvata dall'Organo Comunale competente.
5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
6. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge,
 - b) i figli;
 - c) i genitori;
 - d) altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
7. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso principale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i.
3. Il Presente regolamento è consultabile sul sito del Comune di Capri e presso gli Uffici Cimiteriali.

ART. 6

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il Responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

ART. 7

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

ART. 8

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTENITORI PER RESTI MORTALI

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
- a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
 - b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è necessario:
 - l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;
 - l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
 - che il contenitore di resti mortali nonché delle ceneri riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
2. Solo nel caso che il Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune o suo delegato (come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni redatta con parere ASL) abbia rilevato la presenza di parti molli, il trasporto dei resti mortali avverrà utilizzando un feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo. *L'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90, anche per le salme dirette al Cimitero locale va consegnata direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, e da questi al Responsabile del Cimitero.*
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda A.S.L. .

ART. 11

VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute); tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 12

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nel cimitero è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI E ONORANZE FUNEBRI

ART. 13

SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

4. Fatti salvi i casi di gratuità e di *esenzione per indigenza, accertata, ai sensi della L. 8.11.2000 n. 328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del D.L.vo 31.3.1998 n. 109, quale modificato dal D.L.vo 3.5.2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione, previsti dalle vigenti disposizioni normative*, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

ART. 14

TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento i trasporti e servizi funebri di salma, ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo (persone indigenti).

2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

ART. 15

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scelti tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica. *L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90, anche per le salme dirette al Cimitero locale va consegnata direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, e da questi al Responsabile del Cimitero.*

2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda A.S.L.;

b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente, comma 2, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, nel qual caso verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta ovvero dall'autodichiarazione obbligatoria ed allegata.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

ART. 16

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

I trasporti funebri sono permessi in tutte le strade del territorio comunale con le modalità di seguito indicate:

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o al porto in caso di trasporto ad altro Comune.
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
 3. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
 4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari aventi titolo tramite l'Impresa di Pompe Funebri al Comando di Polizia Municipale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso", non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
 5. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
 6. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 17

AUTOFUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al gestore dei servizi cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

ART. 19

TRASPORTO DI SALME E CADAVERI

1. Il trasporto di salme e cadaveri avviene nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di riferimento vigente, e della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie" così come modificata ed integrata dalla legge Regionale del 21 gennaio 2010 n. 2;
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

ARTICOLO 19/BIS

ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese che intendono esercitare in via permanente nel Comune di Capri devono preventivamente avanzare richiesta al Comune, Ufficio dello Stato Civile, allegando la seguente documentazione:
 - a) Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse e articoli funebri;
 - b) Licenza di P.S. ex art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo di pratiche inerenti al decesso di persona;
 - c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei mezzi destinati al servizio prevista dall'art. 21 del D.P.R. 285/90 sufficiente ad accogliere i mezzi dell'impresa;
 - d) Idoneità sanitaria di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 per ogni mezzo da utilizzare per i trasporti funebri;
 - e) Documentazione prevista dalla Legge 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - f) Elenco del personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009 n. 963 consistente in un Direttore Tecnico e quattro operatori funebri con contratto di lavoro subordinato regolamentato dal C.N.L. del settore funebre. È equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa;
 - g) avere la propria sede o una sede secondaria nell'ambito del territorio comunale ed avere, nell'ambito di tre chilometri dal territorio comunale, la disponibilità continuativa di una autorimessa con almeno un carro funebre per trasporto di cadaveri, con almeno un carrello elettrico per trasporto di cadaveri, mezzi che debbono essere stati dichiarati idonei ai termini dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, e che debbono disporre dei requisiti prescritti dal codice della strada. I mezzi debbono essere di proprietà della impresa o in leasing ad essa;
3. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune, verificato il possesso dei requisiti, autorizza l'impresa ad esercitare in via permanente sul territorio del Comune di Capri.
4. L'impresa depositerà presso l'Ufficio di Stato Civile il listino prezzi dei servizi che svolge e dei funerali.
5. Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Capri, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito. È vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale una volta istituito.
6. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n.12 - disciplina e armonizzazione delle attività funerarie).
7. Chiunque effettua il trasporto di cadavere con la prescritta autorizzazione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

ART. 20

TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 21

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero è regolato dalle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.
2. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera Regionale n. 2236 del 21.12.2007.

ART. 22

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Per il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati, da o per Stato estero, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n.285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 23

RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione. *Tale autorimessa dovrà essere utilizzata per i carri funebri di passaggio che devono sostare nel territorio del Comune.*

2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

ART. 24

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese munite della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, per la vendita di casse funebri e articoli funebri ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso.

2. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono:

- a) svolgere l'attività funebre e di trasporto funebre;
- b) in alcun modo pubblicizzare all'esterno del proprio locale di esercizio lo svolgimento di onoranze funebri, agenzia funebre, trasporti funebri, ecc.

ART. 25

DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

- a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
- b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva; copia dei prezzi di vendita di beni e servizi dovrà essere depositata negli Uffici del Cimitero;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

ART. 26

IDONEITÀ DI VEICOLI E LOCALI

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 27

INCARICATO DEL TRASPORTO

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86.

CIMITERI

ART. 28

CIMITERO DEL COMUNE

1. Il Comune di Capri è caratterizzato dalla presenza di un solo Cimitero Comunale situato alla Via Provinciale Marina Grande nel quale è compresa l'area privata della Confraternita di "San Filippo Neri"

ART. 29

COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art.2.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
5. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

ART. 30

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Capri ;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi
- e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) fotografare o filmare all'interno dell'area cimiteriale salvo specifica autorizzazione;
- g) eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari;
- h) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; svolgere qualsiasi attività commerciale
- i) l'accattonaggio

Chiunque non rispetti all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato e/o diffidato dal personale di custodia il quale, quando ne ricorrano gli estremi, potrà richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 37

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Comune potrà approvare un Piano cimiteriale comunale che prenda in considerazione la necessità di reparti speciali o aree riservate a persone di culto diverse da quello cattolico.

ART. 38

INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:
 - a) sepolture in campo comune,
 - b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).
2. Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa.
3. Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica.

ART. 39

CIPPO

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo, e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari

sei mesi alla collocazione definitiva, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

ART. 34

OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero di ciascuna è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

ART. 35

CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ART. 36

OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI E VISITATORI DEI CIMITERI

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri deve essere ben riconoscibile ed è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso, non fumare all'interno dei cimiteri ed in particolare durante le operazioni cimiteriali;
 - b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
 - e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. All'interno dell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato :
 - a) fumare, tenere contegno chiassosi;
 - b) entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti, lapidi;

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

4. Il Dirigente con apposito atto detta disposizioni relativamente all'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali; la disciplina di ingresso; disciplina i riti funebri e ogni altra norma relativa a particolari divieti; disciplina l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; lavori e opere funerarie private.

ART. 31

REPARTI SPECIALI

1. È riservato un campo speciale denominato "Cimitero Acattolico" destinato al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.

3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.

4. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta o si compie in un tempo più breve, l'allungamento o la riduzione del termine delle esumazioni ordinarie deve essere autorizzato dalla Regione, ai sensi e con le modalità della Delibera Giunta Regione Campania n. 1948 del 25.3.2003.

ART. 32

CIMITERO ACATTOLICO

1. Hanno diritto ad essere sepolte presso il Cimitero Acattolico di Capri quelle persone di fede non cattolica o liberi pensatori che hanno avuto forti legami con il territorio e con la storia di Capri e che hanno contribuito anche con scritti ed opere al divulgare il mito di Capri nel Mondo.

ART. 33

DEPOSITO PROVVISORIO

1. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare avente titolo.

2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi è consentita:

a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.

4. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

5. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo.

6. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune.

7. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale nei casi di cui al comma 2, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano entro

aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

ART. 40

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali. *Le estumulazioni ordinarie non possono essere eseguite prima di 20 anni dalla data di tumulazione.*
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo quanto stabilito nella sezione relativa al decoro del presente regolamento.

ART. 41

AVVISI DI ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel mese di dicembre di ogni anno viene redatto a cura del Servizio cimiteriale il piano di esumazioni ordinarie per l'anno successivo;
2. L'Amministrazione o chi per essa dà singolo avviso mediante lettera della data di esumazione ordinaria. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.
3. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.
4. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

ART. 42

AVVISI DI SCADENZA LOCULI/OSSARI/CINERARI

1. Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga.
2. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa concordata con l'eventuale gestore dei servizi cimiteriali;
3. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali.
4. L'estumulazione sarà altresì preceduta almeno 30 gg. prima da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento dirigenziale che l'autorizza.
5. Almeno 30 giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma.

ART. 43

AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà alla stesura di elenco in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 44

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è di 7 (sette) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali impartire direttive e disposizioni al caposquadra per stabilire, al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

ART. 45

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 46

ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono ordinate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.
3. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
4. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite se trattasi di concessioni perpetue o prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari se concessioni novantanovennali.
5. Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale stesso come stabilito in provvedimento.
7. È consentita la cremazione delle ossa.

8. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra.
9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui al comma 1, previa debita apertura della cassa metallica.
10. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:
 - a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
 - b) se si tratta di resti mortali.
11. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.
12. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
13. L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli.

ART. 47

TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo il pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
2. E' gratuita la collocazione dei resti ossei o delle ceneri in ossario o cinerario comune.
3. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di assegnazione/concessione sono gratuite.

ART. 48

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.
5. *I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.7.2003 n. 254 e dal D.L.vo 152/2006.*

ART. 49

INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme, misure e sagome alle indicazioni impartite dall'Amministrazione.
2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture passano in proprietà del Comune se entro la data di scadenza della concessione/assegnazione o dell'esumazione non sia pervenuta richiesta di riconsegna da parte degli aventi diritto.
3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico ove non ne sia stata richiesta la restituzione (ove possibile) dai legittimi proprietari nei sopra indicati termini, sono acquisite al patrimonio del Comune e verranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

ART. 50

MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE

1. All'interno dell'area cimiteriale è vietata la circolazione di veicoli.

CONCESSIONI

ART. 51

CONCESSIONE CIMITERIALE- DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sia sepolture individuali (tumuli, nicchie) sia sepolture per famiglie e collettività (tombe).
2. Requisito essenziale per la concessione è la residenza anagrafica nel Comune di Capri almeno da cinque anni anche se non continuativi all'atto della richiesta.
3. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio competente.
5. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.
6. La concessione di tombe, nicchie e tumuli è regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione che avviene mediante avviso pubblico con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale che contiene i seguenti dati essenziali:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti;
 - b) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

- c) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
5. Modalità realizzazione delle tombe:
- a. Le tombe dovranno essere realizzate con caratteristiche di grande semplicità ed in particolare dovranno rientrare nel reticolo predisposto senza assolutamente ingombrare spazio eccedente la dimensione della cameretta assegnata.
 - b. L'altezza delle lastre di copertura delle tombe non potrà essere superiore a cm. 30, dal piano di copertura della cameretta assegnata.
 - c. Non potranno essere posizionate sulla lastra di copertura o nella zona di pertinenza della stessa arredi fissi (lapidi, croci, statue, ecc.) di altezze superiori a cui 60 dal piano di copertura della cameretta.
 - d. Le tombe dovranno essere rifinite in pietra naturale secondo le seguenti tipologie di materiale: Carrara, Basaltino, Pietra Naturale, Pietra Lavica.
 - e. L'utilizzo di eventuali materiali diversi da quelli sopra indicati dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
 - f. La esecuzione di interventi di realizzazione o sistemazione delle tombe dovrà essere autorizzata dal competente settore Urbanistica del Comune di Capri. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati gli estremi dell'assegnazione e la tipologia dei materiali di rifinitura da utilizzare per la realizzazione della tomba nel rispetto di quanto fissato dagli articoli precedenti.

ART. 52

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è di anni 99 e la decorrenza coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

ART. 53

MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura privata di salma in tumulo può essere concessa solo in occasione di un decesso.
2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza, vengono stabilite dal Dirigente del Servizio nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta con ricorso al bando pubblico di assegnazione secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza ed in assenza di graduatoria ancora valida.
3. Con ordinanza del Sindaco ed eventuale atto dell'Amministrazione comunale, nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, tumuli o nicchie) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, specificando che il presente regolamento prevede l'uso anche tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

ART. 54

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

1. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepulture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

b) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepulture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

2. Nelle sepulture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).

ART. 55

SUBENTRI A SEPOLTURE PRIVATE

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

ART. 56

SUBENTRI IN CONCESSIONI IN USO DI LOCULI

1. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossa si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

2. L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione inter vivos, alle seguenti condizioni:

a) quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti il loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata.

ART. 57

RETROCESSIONI

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della assegnazione;
 - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 40% della tariffa di concessione in vigore al momento della assegnazione;
 - c) qualora la retrocessione avvenga dopo 10 anni dalla concessione non darà diritto ad alcun rimborso;
 - d) 3. L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
5. la retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, antecedentemente al Marzo 1966, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 58

ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, o nell'ossario comune.

ART. 59

REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 60

DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il tumulo non è stato occupato da salma, per la quale era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quanto la tomba assegnata non viene completata entro un anno dalla concessione;
 - c) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- d) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art.62;
 - g) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
 3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previa accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.
 4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 61

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

1. I concessionari di sepolture private, di nicchie o tumuli sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi.

ART. 62

PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di tombe di famiglia impegna il concessionario alla presentazione di un progetto entro il termine previsto nella concessione
 2. Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo, l'Amministrazione provvederà, previa diffida ad emettere, entro 3 mesi, la dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.
 3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.
 4. L'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo sarà soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale su apposito Regolamento che tenga presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale sia dello Stato che della Regione Campania. Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare : alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e.i.; alla L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 e s.m.i.; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.
- La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto morfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisico chimica dei

terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 63

RISTRUTTURAZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 64

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nel cimitero direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.
2. Il servizio compete al gestore del cimitero il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

ART. 65

DOMANDA DI ABBONAMENTO

DURATA - SCADENZA - TARIFFA

1. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Cimiteriale.
2. L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombaro e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (luci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.
3. Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
5. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

6. La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.
7. Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente.
8. Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
9. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
10. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampana, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
 - b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ART. 66

LAVORI DI MANUTENZIONE

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente dagli addetti; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata in "griglia tariffaria cimiteriale" nuovo allaccio.
2. Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa di cui sopra.

ART. 67

INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ART. 68

DIVIETI

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

ART. 69

RISERVA

1. Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.
2. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

ART. 70

RECLAMI

1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

ART. 71

DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO: VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE

1. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

CREMAZIONE, CONSEGNA

E

DISPERSIONE CENERI

ART. 72

CREMAZIONE

1. Se il Comune non dispone di impianto di cremazione, la famiglia provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

ART. 73

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 74

URNE CINERARIE

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune o quanto disposto al successivo comma 5.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal Comune e appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui alla normativa vigente, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile. Le tariffe applicate per l'uso dei colombari saranno soggette a preventiva approvazione da parte dell'Ente.
5. A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:
 - a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia e come meglio indicato nel successivo art. 87 del presente regolamento;
 - b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti;
 - d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
 - e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
 - f) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo ;
 - g) che per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia prevista e corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
 - h) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale degli aventi titolo.

ART. 75

INUMAZIONE DELLE CENERI

1. Tra i modi di conservazione delle ceneri è prevista l'inumazione dell'urna.
2. L'inumazione dell'urna è effettuata esclusivamente in area cimiteriale specificamente destinata allo scopo.
3. La concessione in uso dell'area per l'inumazione dell'urna contenente le ceneri viene rilasciata dietro pagamento della relativa tariffa ed ha durata decennale.
4. Al termine del decennio, nei sei mesi precedenti la scadenza, la stessa può essere rinnovata a richiesta degli aventi diritto alla tariffa vigente al momento per un ulteriore decennio.
5. Alla scadenza della concessione l'urna con le ceneri può essere trasferita in altra collocazione privata all'interno del cimitero o può essere richiesto l'affidamento della stessa. In mancanza di indicazioni da parte dei legittimati si procederà, decorso il periodo di deposito, alla dispersione in cinerario comune.
6. Il disseppellimento dell'urna alla scadenza della concessione avviene a spese dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui il defunto, abbia espresso la volontà di essere inumato in urna degradabile, questa verrà collocata nell'area a giardino di dispersione ceneri, perché tale tipo di sepoltura verrà equiparata a tutti gli effetti alla dispersione senza recupero dell'urna.
8. Le fosse destinate all'inumazione dell'urna hanno le seguenti dimensioni: max 0,40 mt. in lunghezza, max 0,40 mt. in larghezza. La distanza tra le fosse non deve essere inferiore a mt. 0,40. Tra il coperchio dell'urna ed il piano di campagna deve intercorrere uno strato di terra di spessore non inferiore a mt. 0,30 e non superiore a mt. 0,50.
9. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo di dimensioni 15 cm x 15 cm e 4 cm di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l'urna e recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

ART. 76

FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLA DISPERSIONE

- La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto e soltanto se tale volontà trova espressione in:
- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
 - c) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del cod. civ).

ART. 77

RICHIESTA DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto la richiesta di autorizzazione, rivolta alla dispersione, deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, legittimato secondo la legge, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- b) del soggetto, legittimato, che provvede alla dispersione delle ceneri, con i suoi dati anagrafici e di residenza;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) l'eventuale permesso scritto del proprietario dell'area se le ceneri verranno disperse in area privata.

ART. 78

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE ISTANZA ED ESEGUIRE LA DISPERSIONE

1. Presenta richiesta di autorizzazione alla dispersione il soggetto indicato dal defunto per la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
3. Se il soggetto indicato dal defunto non provvede a dare esecuzione alla volontà di questi provvede uno di quelli indicati all'art.3 lett. d) L.n. 130/2001
4. Se il defunto non ha lasciato indicazioni sulla persona, provvede il coniuge.
5. In mancanza del coniuge od in caso di rifiuto di questi provvede altro parente prossimo secondo gli artt. 74-75-76-77 Codice Civile.
6. In assenza o nell'impossibilità dei soggetti di cui sopra provvede l'esecutore testamentario
7. In subordine il legale rappresentante di associazione per la cremazione cui il defunto era iscritto
8. In subordine il personale dei servizi cimiteriali del comune solo per dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali..
9. Nella determinazione del luogo di dispersione delle ceneri è osservata la volontà del defunto, se il defunto non ha lasciato indicazioni sceglie, tra i luoghi consentiti, il soggetto legittimato ad eseguire la dispersione.

ART. 79

MODALITÀ E LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Il Comune di Capri tramite l'ufficio di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri di defunti che
 - a) sono decedute nel territorio del Comune di Capri;
 - b) sono ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) sono nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
2. Il comune di Capri autorizza la dispersione ,oltre che nei cimiteri, nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno del cimitero di cui alla vigente normativa;
 - b) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito delle aree di propria pertinenza dai comuni, dalle province e dalla regione;
 - c) fuori dei centri abitati, in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
4. Ove manchi indicazione del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse in cinerario comune.

ART. 80

DEPOSITO DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne contenenti le ceneri destinate alla dispersione vengono depositate presso il cimitero in attesa del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o comunque prima che si dia esecuzione alla dispersione autorizzata.
2. Presso il cimitero possono essere lasciate in deposito le urne contenenti ceneri in attesa di dispersione o di destinazione definitiva per un tempo massimo di mesi 6. Decorso tale termine senza che sia stata data una destinazione alle stesse si procede alla loro dispersione in cinerario comune indipendentemente dalla indicazione di un luogo per la dispersione da parte del defunto.

ART. 81

COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri compete all'Ufficiale di Stato civile nel territorio comunale, anche per le ceneri appartenente a persone defunte fuori dal Comune di Capri, previa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, anche per le ceneri
2. L'autorizzazione alla dispersione reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. L'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da altro comune deve esserne data comunicazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Capri che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento (silenzio assenso) e verifica il rispetto delle norme di legge e del presente regolamento nelle operazioni di dispersione da parte di coloro che sono stati autorizzati.
4. L'Ufficio di Stato Civile comunica al Servizio cimiteri del Comune le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione è richiesta per luogo fuori comune essa deve essere autorizzata dal Comune di destinazione delle ceneri.

ART. 82

FORMALITÀ DELLE OPERAZIONI DI DISPERSIONE

1. La persona che esegue la dispersione in luogo diverso dal cimitero comune deve attestare sotto la propria responsabilità con dichiarazione datata e sottoscritta che la dispersione è avvenuta nel luogo e nel giorno per cui è stata autorizzata.
2. La dichiarazione deve essere trasmessa in originale all'ufficio di stato civile del Comune di Capri.
3. Il soggetto che ha eseguito la dispersione deve consegnare entro 10 gg. l'urna ai servizi cimiteriali.
4. La dispersione all'interno delle aree cimiteriali appositamente destinate viene eseguita previa comunicazione ai servizi cimiteriali comunali che regolano l'utilizzo delle aree suddette e dietro pagamento della relativa tariffa.

ART. 83

TARIFFA

E' prevista una tariffa per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna :

- a) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero
- b) affidamento ceneri degli aventi titolo con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero

ART. 84

SANZIONI

Alle violazioni del presente regolamento e salva la configurazione di illecito penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis D.Lgs. n.267/2000;

ART. 85

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

E' apposta in un cimitero comunale una targa riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse. La targa sarà fornita dal Comune di Capri dietro pagamento di tariffa.

ART. 86

REGISTRO DELLE DISPERSIONI DELLE CENERI

L'Ufficio di stato civile tiene aggiornato un registro delle dispersioni, e comunica all'ufficio cimiteri le autorizzazioni rilasciate

ART. 87

AFFIDAMENTO CENERI

A richiesta degli aventi titolo, come da normativa vigente si dispone:

- a) la possibilità di affidamento al richiedente dell'urna delle ceneri del defunto, è regolata dalla normativa in materia;
- b) l'obbligo di sigillare l'urna e l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- c) la procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti; viene attivata a seguito di richiesta dell'avente titolo contenente i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'A.C;
- d) la verbalizzazione della consegna e la modalità di conservazione delle ceneri stesse;
- e) la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- f) la possibilità che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato degli aventi titolo;
- g) per il rilascio dell'autorizzazione e la eventuale verifica di controllo sia corrisposta idonea tariffa da prevedersi nella "griglia tariffaria cimiteriale";
- h) il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale, degli aventi titolo e l'obbligo di comunicare all'A.C. eventuali variazioni del luogo di conservazione.

DISPOSIZIONI

ART. 88

NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

ART. 89

SANZIONI

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti).

DECORO

ART. 90

DITTE ACCREDITATE

1. La realizzazione di monumenti funebri e qualsiasi altra attività di servizio ai cittadini svolta in diretto riferimento alle sepolture nel cimitero del Comune di Capri è riservata alle ditte che siano state accreditate per l'esercizio di tali attività da parte della Gestione del Cimitero.

ART. 91

PERSONALE DELLE DITTE ACCREDITATE

1. Le ditte accreditate sono tenute a comunicare formalmente al Gestore del Servizio Cimiteriale i nominativi del personale destinato ad operare all'interno dei cimiteri,
2. All'interno dell'area cimiteriale gli addetti delle ditte accreditate dovranno esibire ben visibile il tesserino di riconoscimento, munito di foto-tessera e conforme al modello predisposto dall'Amministrazione.

3. Gli addetti sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento decoroso, consoni al luogo, oltre che alla massima cortesia nei rapporti con l'utenza.
4. La contestazione delle infrazioni agli obblighi di cui al comma precedenti sono demandate al Gestore del Servizio dal Comune di Capri e verranno notificate ed addebitate alla ditta da cui il personale dipende.
5. Salva l'adozione dei più gravi provvedimenti applicabili, è facoltà dei medesimi ottenere dalla Forza Pubblica l'immediato allontanamento dal area cimiteriale dei soggetti che, diffidati, persistano in comportamenti lesivi del decoro del luogo o che comunque arrechino disturbo alla generalità dell'utenza.

ART. 92

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE IN AREE CIMITERIALI

1. Il prelievo di qualsiasi manufatto funebre per manutenzione, sostituzione o altro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale.
2. La posa in opera di manufatti edilizi o scultorei potrà avvenire soltanto nei giorni feriali, in orario di apertura dei cimiteri, con esclusione dei tre giorni precedenti alla ricorrenza di "Tutti i Santi" del 1° novembre e dei tre giorni successivi alla "Commemorazione di Defunti" (cioè dal giorno 29 ottobre al giorno 5 novembre), o comunque indicati da apposito provvedimento dirigenziale preventivamente affisso alla bacheca del cimitero di Capri. Il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà concedere motivate deroghe a tali termini ove ne accerti la necessità e la non grave interferenza con lo svolgimento delle ordinarie attività di gestione cimiteriale e con le pratiche di culto funebre.
3. Fatta esclusione per le onoranze funebri e per termini di preavviso più estesi dettati in modo specifico dal presente regolamento o dalla legge, lo svolgimento di attività all'interno dell'area dei cimiteri dovrà essere comunicato all'Ufficio Cimiteriale mediante fax trasmesso almeno 24 ore prima del loro inizio. In particolare dovrà essere specificato il tipo di intervento da effettuare, quale posa in opera di provvisorio, posa in opera di nuova tomba etc., il cimitero nel quale si opererà e la data e l'ora della realizzazione, nonché il nominativo del defunto per il quale si effettua il lavoro.
4. Il Gestore potrà disporre il rinvio delle attività per giustificati ed inderogabili motivi attinenti la sicurezza o l'interferenza con le ordinarie o straordinarie pratiche funebri, comunque non oltre la settimana dalla data indicata dall'Esecutrice.
5. In caso di attività a svolgimento periodico la comunicazione potrà avvenire una sola volta con indicazione dell'inizio delle attività e della sua ricorrenza standard salvo modifiche, queste ultime da comunicare con uguale tempestività ed assoggettate al medesimo potere di rinvio da parte del Gestore.

ART. 93

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE DITTE ACCREDITATE

1. I mezzi di trasporto delle ditte accreditate allo svolgimento di attività in ambito cimiteriale potranno sostare all'interno dei cimiteri solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali occorrenti, rimanendo parcheggiati all'esterno del plesso per il tempo restante.
2. È vietato il deposito di materiali ed attrezzature delle ditte private all'interno dei plessi cimiteriali, nonché l'asportazione di terreno vegetale o di ghiaia e qualunque manomissione del piano originario del suolo. Nel caso ciò non avvenisse il Gestore ha facoltà di provvedere in via sostitutiva, con addebito dei costi relativi all'Esecutrice inadempiente, pena la sospensione dell'accreditamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi di ristoro dei costi aggiuntivi.
3. Al termine dello svolgimento della propria attività, le ditte dovranno ripristinare lo stato dei luoghi in condizioni di ordinaria manutenzione, asportando i materiali di risulta, provvedendo alle necessarie pulizie e al ripristino di quanto eventualmente manomesso o rimosso, ivi incluso il piano del suolo originario, alle eventuali

ricariche di ghiaietto nell'immediata pertinenza della sepoltura. Anche in questo caso si applica quanto al comma precedente in materia di intervento in via sostitutiva da parte del Gestore.

4. L'area oggetto di intervento deve essere delimitata a carico degli operatori privati, per la parte strettamente necessaria, con idonea transennatura, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni, il deposito dei materiali e delle attrezzature occorrenti devono avvenire esclusivamente all'interno di tale area. L'impresa rimane unica esclusiva responsabile di eventuali danni a terzi, cose o persone causati in conseguenza alle lavorazioni, rispondendone anche della corretta esecuzione.

ART. 94

IMPIEGO DI MEZZI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. È vietato l'impiego di scale o altri mezzi o attrezzature di proprietà del Comune o della società di gestione per lo svolgimento delle attività delle ditte accreditate. Ogni ditta dovrà pertanto avere piena autonomia del necessario all'esecuzione di quanto commessole, nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. I punti di erogazione di acqua ed energia elettrica in ambito cimiteriale sono ordinariamente destinati solo alle attività d'istituto ed al servizio degli utenti, con le limitazioni del caso poste dall'Amministrazione Comunale. Non è pertanto consentito l'attingimento o il prelievo per lo svolgimento di attività commerciali.
3. È consentito l'impiego di attrezzi meccanici quali compressori, scalpelli meccanici, martelli demolitori e generatori di corrente purché le loro emissioni, ed in particolare il loro livello di rumorosità, siano compatibili con le condizioni locali all'atto dell'impiego. La verifica di tali requisiti è demandata al Gestore del Servizio, che potrà interdirne l'impiego anche in via temporanea.

ART. 95

DECORO DELLE SEPOLTURE IN GENERE

1. I monumenti funebri e le lapidi definitivi dovranno essere realizzati con tecnologie appropriate e materiali durevoli, in vista di poter prevedibilmente resistere agli agenti atmosferici con minimi interventi periodici di manutenzione.
2. I metalli eventualmente utilizzati per gli elementi di arredo e funzionali dovranno possedere caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, e comunque non dovranno produrre ossidi suscettibili di sporcare i monumenti e le lapidi.
3. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.
4. I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria in genere dei monumenti fino alla scadenza della concessione cimiteriale.
5. I manufatti delle sepolture dovranno essere conformi alle disposizioni e prescrizioni degli uffici comunali.
6. Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati.
7. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione.

ART. 96

DECORO DELLE SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONI)

1. La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime: di cm 180 x 60 per le sepolture comuni; di cm 100 x 50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
2. Per le dimensioni di cui al comma precedente non è consentita alcuna tolleranza esecutiva. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale per tramite del Gestore del Servizio cimiteriale all'atto della realizzazione del monumento.
3. Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti: entro cm. 130 dal piano del terreno per le sepolture comuni; entro cm 80 dal piano del terreno nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.
4. Almeno il 40% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti. Le piante perenni arbustive dovranno essere periodicamente potate a cura dei titolari della sepoltura così che non invadano le sepolture adiacenti e non superino mai l'altezza di mt. 1.30, pena il loro abbattimento e l'addebito degli oneri a ciò necessari.
5. I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura.

ART. 97

DECORO DELLE SEPOLTURE IN LOCULI

1. Le lapidi dei loculi vengono fornite dal Comune, restando in carico al concessionario ogni onere per la realizzazione dei decori funebri.
2. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide dovrà essere realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quello delle lapidi adiacenti la sepoltura, salvo esplicita diversa disposizione dell'Amministrazione.
3. La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle.
4. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.
5. Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

ART. 98

NORME PER L'EDIFICAZIONE ED IL DECORO DELLE EDICOLE (CAPPELLE) FUNEBRI

1. Le norme per la realizzazione e la gestione delle cappelle funebri saranno definite con apposito Atto della Amministrazione Comunale eventualmente differenziate per tipologia costruttiva e per ogni cimitero.
2. Le modalità di accettazione dei progetti e l'eventuale diniego saranno stabiliti con apposito atto.

ART. 99

DECORO E SICUREZZA DEI COMPORAMENTI E DIRITTO AL RISERBO

1. All'interno dell'area cimiteriale e nelle immediate adiacenze degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irrispettosi della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurre la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.
2. All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.
3. È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nelle gallerie loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.
4. All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.
5. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.
6. Il Gestore è comunque tenuto alla immediata rimozione di lumi, fiori, suppellettili di qualsiasi tipo e rifiuti che lordino l'area cimiteriale o ne ingombrino i passaggi.
7. È inoltre vietato all'interno dei cimiteri effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche se non espressamente autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
8. Nei confronti dei responsabili di infrazioni alle norme dettate da presente articolo sarà elevata contravvenzione con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura di € 25 per ogni singola infrazione contestata nonché, se ne ricorra il caso, quelle ulteriori previste dal regolamento o dalla legge.

ART. 100

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL DECORO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per singoli cimiteri o porzioni di essi, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.
2. Allo scopo la Giunta Comunale approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e per la realizzazione dei monumenti funebri.
3. Ove il progetto contempra la realizzazione di edicole (cappelle funerarie), esso dovrà essere dettagliato fino a definire allineamenti, altezza, dimensioni in pianta e materiali di rivestimento che dovranno caratterizzare gli edifici, così che la realizzazione eventualmente demandata ai concessionari possa ritenersi esplicitazione esecutiva del medesimo.

ART. 101

EPIGRAFI

1. Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.
2. A integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.
3. È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, senza vincoli di dimensione. Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.
4. Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano.

ART. 102

RICONOSCIBILITÀ DELL'ESECUTORE E RESPONSABILITÀ SUE O DEI TITOLARI DELLE SEPOLTURE

1. Tutti i monumenti funebri devono riportare una targhetta di riconoscimento delle ditte esecutrici, che saranno ritenute responsabili della regolarità esecutiva e della garanzia a termini di legge. La targhetta, che conterrà esclusivamente ragione sociale, sede e numero telefonico di reperibilità del manifattore, dovrà essere realizzata in materiale durevole e dovrà avere dimensioni contenute nei massimi di cm 7 in larghezza e cm 3,5 in altezza.
2. Ove l'Amministrazione Comunale rilevasse la imperfetta esecuzione tecnica del monumento o la non rispondenza alla disposizione della A.C. sia per la sicurezza che per il decoro, ne darà contestuale notizia ai titolari della sepoltura ed alla ditta esecutrice disponendo il ripristino a carico dell'esecutrice.
3. Il mancato adempimento nei successivi trenta giorni comporta la revoca dell'accreditamento e dà facoltà all'Amministrazione di sostituirsi alla ditta inadempiente addebitandogliene gli oneri.

ART. 103

FORMALITÀ E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. Decorsi sette giorni dall'inumazione possono essere posti in opera monumenti funebri provvisori.
2. I monumenti funebri definitivi in campo comune non potranno essere collocati in opera prima dello scadere dei sei mesi dall'inumazione.

ART. 104

DEMOLIZIONI DI MONUMENTI FUNEBRI

1. La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.
2. I titolari delle sepulture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta al Gestore del Servizio cimiteriale con preavviso di almeno sette giorni sulla

data prevista per la demolizione. Con tale avviso dovranno indicare la ditta accreditata affidataria della rimozione e gli elementi identificativi della sepoltura.

3. Ad evitare errori suscettibili di rimostranze da parte degli interessati, preliminarmente all'esecuzione della demolizione la ditta è tenuta a chiederne autorizzazione al Gestore, responsabile dell'identificazione della sepoltura.

4. Giornalmente, ad avvenuta ultimazione delle demolizioni, la ditta è tenuta a riscontrare con il medesimo le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro è redatto verbale.

5. È revocato l'accreditamento della ditta che si rendesse responsabile di indebita demolizione, anche parziale, di monumenti funebri.

ART. 105

MANUTENZIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri è demandata ai privati titolari delle medesime e dovrà essere condotta con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire le generali condizioni di decoro del cimitero e la sicurezza dei frequentatori e degli addetti.

2. Ove il Gestore del Servizio cimiteriale rilevi sepolture in stato di abbandono o comunque in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza o il decoro, provvederà a diffidare i titolari della sepoltura al ripristino di ordinarie condizioni di manutenzione fissando congruo termine per l'esecuzione, tenuto conto di quanto in materia disposto dal presente Regolamento. Della diffida notificata è data notizia al competente Servizio del Comune di Capri.

3. L'ingiustificata inerzia dei titolari della sepoltura comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, stabilita nella misura: di € 500 ove il difetto di manutenzione pregiudichi la sicurezza; di € 350 negli altri casi.

4. Nello stesso caso e salva l'applicazione delle sanzioni previste, il Comune di Capri si riserva la facoltà di sostituirsi al titolare della sepoltura nell'esecuzione delle necessarie riparazioni, rivalendosi successivamente nei confronti del medesimo per le spese sostenute.

5. Ove siano decorsi i termini di legge per l'esumazione o l'estumulazione delle salme e fatte salve comunque le sanzioni pecuniarie previste, il Comune di Capri dichiarerà la motivata revoca della concessione funeraria e l'acquisizione al Patrimonio comunale, potendone successivamente decidere in alternativa la riparazione, la demolizione e la contestuale esumazione o estumulazione dei resti mortali.

ART. 106

SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

1. Ove la consistenza e la natura delle attività da svolgere nell'area cimiteriale richiedano la redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza), copia dello stesso dovrà essere depositata con preavviso di dieci giorni sulla data prevista del loro inizio.

2. Il Gestore del Servizio Cimiteriale potrà richiedere modifiche o integrazioni al POS al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni di legge ovvero il coordinamento in vista della sicurezza degli utenti e degli addetti alle generali attività di gestione cimiteriale.

3. Il rigetto del POS da parte del Gestore ovvero la contestazione del suo mancato deposito interdice l'esecuzione dell'opera.

ART. 107

PUBBLICITÀ NELLE PERTINENZE CIMITERIALI

1. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.

2. E' vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.
3. Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.
4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.
5. Il Gestore del Servizio cimiteriale ed in caso di sua inerzia il competente Servizio comunale inviteranno i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.
6. Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 150, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.
7. Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

ART. 108

DEFINIZIONI

1. Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica incaricata dal Comune di Capri dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.
2. Il Supervisore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal Comune alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività del Gestore ed all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

ART. 109

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE CIMITERIALE

1. Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.
2. Contro le disposizioni del Gestore è ammesso ricorso da promuovere presso gli uffici comunali competenti.

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

ART. 110

PRINCIPI

Con la richiesta di accreditamento all'esercizio di attività di produzione e servizio nel perimetro del Cimitero Comunale di Capri le ditte si impegnano ad improntare la propria attività a criteri di correttezza commerciale, di lealtà nei confronti dei concorrenti e dei clienti, di parità di trattamento di clienti e collaboratori indifferentemente a condizioni di stato, sesso, razza, religione e opinione, di rispetto delle speciali condizioni imposte dalla generale sensibilità per la natura dei luoghi.

ART. 111

CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO E ADOZIONE QUALE REGOLA

La ditta si impegna alla piena, compiuta ed aggiornata nozione ed osservanza dei regolamenti per il decoro e di polizia mortuaria comunali, ed in genere della normativa regionale e nazionale che norma il settore e la propria attività.

ART. 112

RAPPORTI CON I CLIENTI

1. La ditta si impegna a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte nei rispetti dei committenti, sia in termini di qualità che di prezzo e di puntualità dei termini di consegna.
2. La ditta si impegna all'assoluta trasparenza del prezzo, esibendo al cliente distinta delle operazioni previste e delle relative tariffe prima dell'ordinazione e precisando nel contempo la percentuale entro la quale potranno variare le somme non esattamente prevedibili se non all'atto dell'ultimazione dell'attività.
3. In riferimento ai servizi da essa prestati la ditta aderisce al sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il decoro", impegnandosi fin da ora all'informazione della propria clientela ed alla comunicazione dei dati di gestione a ciò necessari.
4. La ditta si impegna a prestare la garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile in tal senso sia nei rispetti del committente che del Comune di Capri in ragione del particolare rilievo pubblico delle condizioni di decoro dei cimiteri.

ART. 113

RAPPORTI CON I COLLABORATORI

1. La ditta si impegna ad assicurare ai propri collaboratori un trattamento informato al pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e aziendali in materia di assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e remunerazione dei lavoratori.
2. La ditta si impegna alla formazione dei propri collaboratori affinché essi abbiano piena nozione dei criteri e degli obblighi ai quali attenersi nello svolgimento della propria attività.

ART. 114

RAPPORTI CON I CONCORRENTI

La ditta si impegna ad evitare qualsiasi forma di comportamento sleale nei confronti dei concorrenti. Essa pertanto si asterrà dall'esprimere giudizi sulla qualità e correttezza del loro operare ed eviterà che la propria attività possa arrecare danni o intralci a quella delle altre aziende.

ART. 115

RAPPORTO CON LA GENERALITÀ DEI CITTADINI

La ditta è tenuta a porre la massima attenzione a non provocare con la propria attività disturbo o danni alle persone che nel corso di essa frequentino i cimiteri. Nei rapporti con esse si impegna ad evitare qualsiasi comportamento ingiurioso o litigioso, attenendosi alla massima disponibilità e cortesia.

ART. 116

RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

1. La ditta si impegna ad ottemperare con puntualità ed immediatezza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio cimiteriale in vista dell'applicazione dei regolamenti e dell'ordinato e sicuro sviluppo delle attività nei cimiteri comunali, evitando qualsiasi litigiosità.
2. In caso di disaccordo con le disposizioni date si impegna comunque ad ottemperarvi, salva la facoltà di richiedere la trascrizione a verbale del proprio dissenso, di ricorso gerarchico ed i rimedi di legge ove le stesse determinino danno ingiusto.

ART. 117

PRIVACY E REGISTRO DEGLI ACCREDITAMENTI

La ditta accetta che i dati attinenti il proprio accredito, ivi inclusi i provvedimenti di revoca o sospensione, siano trascritti in apposito registro e che lo stesso sia depositato presso l'Ufficio di gestione cimiteriale in libera e pubblica visione.